CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COZZOLINO

Norme in materia di assunzione dei vigili del fuoco volontari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 19 maggio 2015

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge dispone la stabilizzazione a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gran parte dei vigili del fuoco volontari che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio come discontinui. I cosiddetti vigili del fuoco discontinui rappresentano una risorsa fondamentale e indispensabile per consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di svolgere al meglio le funzioni che la legge gli attribuisce nell'ambito del soccorso pubblico. I discontinui, infatti, sono vigili del fuoco a tutti gli effetti, che hanno svolto lo stesso addestramento dei propri colleghi assunti in pianta stabile nel Corpo, che intervengono con loro fianco a fianco nelle operazioni di soccorso, ma che, a differenza dei loro colleghi strutturati nel Corpo, non hanno un contratto di lavoro stabile e svolgono la loro opera in modo precario. L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Le procedure di assunzione devono concludersi entro il 31 dicembre 2018. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, redige una graduatoria in base alle quale si procede alle assunzioni previste nell'arco del triennio. L'articolo 2 sospende fino al 31 dicembre 2026 il reclutamento di nuovi vigili del fuoco volontari e l'utilizzo dei vigili del fuoco volontari non rientrati nelle procedure di assunzione. L'articolo 3 istituisce in tutte le province una squadra lavori, composta da vigili del fuoco assunti

ai sensi della legge e che svolge tutti i servizi relativi alle esigenze di funzionamento dei comandi regionali e provinciali. L'articolo 4 dispone l'internalizzazione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di tutti i servizi oggi esternalizzati, compreso il servizio di mensa. Tali servizi sono demandati alla squadre provinciali istituite dall'articolo 3. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 760 milioni di euro a regime.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è autorizzata la stabilizzazione, senza limiti di età, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta iscritto da almeno cinque anni negli elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che ha svolto almeno centoventi giorni di servizio, anche non continuativi, e che è in possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle disposizioni vigenti. L'immissione in ruolo di tutti gli aventi diritto deve concludersi entro il 31 dicembre 2018.

2. La precedenza nelle assunzioni di cui al comma 1 è attribuita al personale volontario dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli e accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria nonché agli idonei del concorso pubblico per ottocentoquattordici posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

3. Al fine di stabilire l'ordine di assunzione dei soggetti di cui al comma 1 e non rientranti tra quelli di cui al comma 2, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'in-

terno redige una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

a) età anagrafica più elevata;

b) maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

c) maggiore numero di giorni di servizio complessivi svolti, anche non continuativi;

d) appartenenza operativa a categorie specializzate e alte qualificazioni.

ART. 2.

(Sospensione del reclutamento e dell'impiego dei vigili del fuoco volontari).

1. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2026 è sospeso il reclutamento di vigili del fuoco volontari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì sospeso per lo stesso periodo l'impiego di personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, e successive modificazioni, non rientrante nella stabilizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

(Istituzione della squadra lavori provinciale).

1. Per le esigenze dei comandi provinciali e delle direzioni regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituita una squadra lavori provinciale.

2. La squadra lavori provinciale è composta dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità del reclutamento e per la composizione delle squadre lavori provinciali.

ART. 4.

(Internalizzazione dei servizi).

1. Ai servizi necessari per il funzionamento delle direzioni regionali e dei comandi provinciali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede con risorse umane interne attraverso la squadra lavori di cui all'articolo 3.

2. Le mense di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alla scadenza dei rispettivi contratti di appalto, sono gestite in autonomia dallo stesso Corpo nazionale, attingendo a tale fine dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1, tra coloro in possesso dei titoli, delle esperienze professionali e delle capacità specifiche relative al servizio da ricoprire.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, calcolati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 600 milioni di euro per l'anno 2017 e in 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « politiche per il lavoro » e « Tutela della salute »;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e a 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0033160